

DECRETO N. 2463/DECA/57 DEL 9.11.2016

L'Assessore

DECRETO N. 2463/DecA/57 del 9 novembre 2016

Oggetto:

Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): revisione della tempistica di attuazione degli interventi del Piano regionale e di utilizzazione delle risorse finanziarie residue (annualità 2016-2019) - modifica del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R.

24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di

pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;

VISTO il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della

Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in

materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della

parte seconda della Costituzione";

VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle

funzioni in materia di pesca;

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 15, sull'organizzazione della regione e

degli Assessorati;

VISTA la Legge Regionale n. 13 dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie

regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea

Sardegna);



DECRETO N. 2463/DECA/57 DEL 9.11.2016

PRESO ATTO

che l'art. 15, comma 20, della Legge Regionale n. 2/2007 prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura;

VISTE

le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTO

il Decreto del Presidente n. 37 del 14.3.2014, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale." e, in particolare, le disposizioni dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 24/10/1964, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

VISTO

il Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486 Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1915, n. 30);

VISTO

il Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sulla pesca" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1932, n. 18);

VISTA

la Legge 20 marzo 1968, n. 433 "Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne" (Pubblicata sulla Gazz. Uff. n.101 del 20 aprile 1968);

VISTA

la Legge n. 150 del 7.02.1992 concernente "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che



DECRETO N. 2463/DECA/57
DEL 9.11.2016

possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".(Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44);

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima".

VISTO

il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato sulla Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26) e in particolare l'articolo 10 lettere h) i);

VISTO

il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2002, n. 15);

VISTO

il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 "Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (CÈCA). (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2011, n. 20);

VISTA

la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca" e in particolare l'art.6 recante:" Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;

VISTO

il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 641 del 28 aprile 1997 (pubblicato nel BURAS n. 14 del 02/05/1997) recante "Integrazione all'elenco degli attrezzi da pesca per le acque interne, disposizioni relative ai quantitativi pescabili e ai periodi di pesca" e in particolare l'art. 2 (quantitativi di pescato giornaliero per il pescatore sportivo);



DECRETO N. 2463/DECA/57
DEL 9.11.2016

VISTO

il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3186/DecA/158 del 29.12.2009 recante Finanziamento del Piano regionale di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007) – Programmazione delle risorse finanziarie Legge Regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca", art.6 "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche" (Euro 600.000 - Capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.002 - CdR 00.06.01.09);

RICHIAMATO

il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 "Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): presa d'atto del Piano approvato dalla Commissione Europea, attuazione delle misure gestionali e delle attività di monitoraggio del Piano regionale e relativo trasferimento delle previste risorse finanziarie." e, in particolare l'art. 2 lettere d) ed e) e l'art. 3;

NELLE MORE

della presentazione alla Commissione europea della prossima relazione contenente la valutazione scientifica dei risultati conseguiti con l'applicazione del Piano di gestione della specie *Anguilla anguilla*, prevista per l'annualità 2018, conformemente a quanto disposto all'art.9 del Regolamento CE 1100/2007;

VALUTATA

l'esigenza di proseguire le attività di monitoraggio effettuate dall'agenzia regionale Agris Sardegna con il supporto dell'agenzia regionale Laore, al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano regionale di gestione anguilla, vagliando l'efficacia delle misure adottate e completando la raccolta dati necessaria a calibrare il modello statistico utilizzato per la stima della quota di restituzione di anguilla argentina;

VISTE

le relazioni redatte dall'agenzia regionale Agris in merito alle attività di monitoraggio previste dal Piano regionale di gestione anguilla e da ultima quella relativa al periodo 2011-2016 (nota prot. n. 11596 del 18.7.2016);

PRESO ATTO

della nota inviata dall'Agenzia regionale Agris (prot . 15999 del 12.10.2016) nella quale, alla luce di una serie di criticità rilevate nella fase di attuazione, si chiede la revisione della tempistica di attuazione delle misure gestionali e delle relative attività di monitoraggio del Piano regionale di gestione dell'anguilla nonché della tempistica di utilizzazione delle risorse finanziarie residue di cui al Decreto assessoriale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013;



DECRETO N. 2463/DECA/57
DEL 9.11.2016

VISTO

il Piano operativo e finanziario delle attività previste nel Piano regionale di gestione dell'anguilla (periodo 2016-2019), redatto dall'Agenzia regionale Agris con il supporto dell'agenzia regionale Laore e la condivisione del Servizio Pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, inviato con nota prot. 16590 del 21.10.2016:

RITENUTO

di dover approvare il Piano operativo redatto dall'Agenzia regionale Agris e conseguentemente modificare la tempistica di attuazione delle misure gestionali e delle attività di monitoraggio del Piano regionale di cui all'art 2 lettera d) comma 2 e lettera e) comma 1 e all'art. 3 comma 1 del Decreto n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013, nonché la tempistica di utilizzazione delle risorse finanziarie residue di cui all'art. 4 del sopra citato Decreto;

PRESO ATTO

del parere espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 26 ottobre 2016

DECRETA

ART.1

(Approvazione Piano operativo e finanziario)

1. E' approvato il Piano operativo e finanziario delle attività previste nel Piano regionale di gestione dell'anguilla (periodo 2016-2019) trasmesso dall'Agenzia Agris al Servizio Pesca e acquacoltura della RAS con nota AGRIS n. 16590 del 21.10.2016 allegato al presente decreto per farne parte integrante (Allegato A);

ART.2

(Modifiche al Decreto assessoriale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013)

- Il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 è modificato come segue:
 - l'art. 2 lettera d) Pesca delle ceche comma 2 è sostituito dal seguente comma 2:
 - "2. L'agenzia Agris Sardegna relativamente al progetto di "Pesca sperimentale di ceche di anguilla" provvede:



DECRETO N. 2463/DECA/57
DEL 9.11.2016

- entro il mese di marzo 2018, a trasmettere la relazione illustrativa sui risultati ottenuti al Servizio pesca e acquacoltura contente le indicazioni tecniche di dettaglio relative alle modalità più idonee alla pesca, al trasporto degli esemplari vivi e alla re-immissione nei corpi idrici delle ceche o di stadi più avanzati (ragani), alle caratteristiche dei siti idonei per il prelievo delle ceche e ai quantitativi pescabili."
- l'art. 2 lettera e) Ripopolamento comma 1 è sostituito dal seguente comma 1:
- "1. L'Agenzia Agris Sardegna, entro il mese di marzo 2018 definisce, in accordo con il Servizio pesca e acquacoltura della RAS, il "Programma operativo di dettaglio delle misure di ripopolamento e il relativo monitoraggio", in conformità alle previsioni del Piano regionale, adeguandone la relativa tempistica per la successiva adozione dello stesso con decreto assessoriale.
- l'art. 3 Programma di monitoraggio comma 1 è sostituito dal seguente comma 1:
- "1. E' disposto l'attuazione del "Programma di monitoraggio degli stock locali di anguilla" per il periodo 2013-2019 ad opera dell'Agenzia regionale Agris Sardegna che si avvale della collaborazione dell'agenzia regionale Laore Sardegna, in conformità a quanto previsto dal Piano regionale di gestione dell'anguilla e alle linee guida redatte dal MIPAAF, al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dal piano regionale di gestione anguilla.

all'art. 4 (*Copertura finanziaria*) le parole "annualità 2013-2016" sono sostituite con le seguenti: "annualità 2013-2019".

ART. 3 (Abrogazioni)

- 1. Il comma 2 dell'art. 3 del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agropastorale n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 è abrogato.
- ART. 4 1. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni di cui al Decreto n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013

ART. 5 (Efficacia)



DECRETO N. 2463/DECA/57 DEL 9.11.2016

1.Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www. regione.sardegna.it) e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, lì

L'Assessore

Elisabetta Falchi